

- ORIGINALE
- PUBBLICAZIONE
- SINDACO
- ASSESSORE AL PERSONALE
- SEGRETARIO GENERALE
- REVISORI DEI CONTI
- UFFICIO STIPENDI
- UFFICIO PENSIONI – SIG. MICHELE MIOLLI
- ARCH. FRANCESCO PATRUNO



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE
Ufficio Gestione Giuridica del Personale
N. 826 DEL 31/8/2017

OGGETTO: Determinazione Dirigenziale nr. 1546 del 31/8/2017 – Provvedimento in autotutela

IL SEGRETARIO GENERALE
In funzioni di sostituto del
DIRIGENTE DELL'AREA
Giusto decreto sindacale prot. 27626 del 30/8/2017

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente il testo di seguito riportato;


DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, nei propri confronti.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 - commi 2 e 3, e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;


**PER IL DIRIGENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
- DOTT. Carlo CASALINO -**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. dlegsl. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



**PER IL DIRIGENTE
IL SEGRETARIO GENERALE**

LETTA la Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Gestione Giuridica del Personale, n. 808 del 29/08/2017, Registro Generale nr. 1546 del 31/8/2017 avente ad oggetto: "*Accoglimento domanda di congedo ai sensi della legge nr. 53/2000 (art. 4 comma 2), della legge nr. 388/2000 (art. 80) e del dlgs nr. 151/2001 (art. 42 commi 5 e 5 quinquies)*" con la quale è stata accolta la domanda di congedo di congedo straordinario di n.3 mesi ai sensi della Legge n.53/2000, presentata dal dipendente matricola n. 5160;

Visto:

- l'art.4, c.2, della Legge n.53/2000, il quale prevede che "*I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari (...) un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni...*";
- l'art. 42 c.5, del D.Lgs. 151/2001, il quale prevede che "*Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.*"

Rilevato che la suddetta Determinazione presenta diversi profili di illegittimità in quanto:

- la domanda presentata, oggetto di accoglimento, necessita di essere completata con l'allegazione, anche se in forma segretata, di quanto prescritto dalla normativa;

- ha risvolti di natura contabile per cui necessitava del visto di regolarità contabile ex art. 151 e 147 bis della decr. Legisl. nr. 267/2000;
- presenta diverse imperfezioni ed errori di carattere lessicale e formale;

Considerato che quanto innanzi riportato impone l'adozione ai sensi dell'art. 21 nonies della legge nr. 241/1990 di un provvedimento di annullamento di autotutela senza tacere che rimane comunque ferma la facoltà per il dipendente prevista dal decr. Legis. nr. 151/2001 art. 42 comma 5 primo cpv. per il quale *"il coniuge convivente (o, in mancanza, il padre o la madre anche adottivi oppure uno dei figli conviventi oppure uno dei fratelli o sorelle conviventi) di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta"*;

Dato atto che tale norma consente ancora un evidente *spatium* operativo per decidere in merito alla richiesta:

D E T E R M I N A

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di annullare per tutte le motivazioni in premessa riportate, in autotutela ex art. 21 nonies della legge nr. 241/1990 la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. nr. 1546 del 31/8/2017 avente ad oggetto *"Accoglimento domanda di congedo ai sensi della legge nr. 53/2000 (art. 4 comma 2), della legge nr. 388/2000 (art. 80) e del dlgs nr. 151/2001 (art. 42 commi 5 e 5 quinquies)"*;
3. Disporre la trasmissione del presente atto al Dipendente interessato;
4. Di dare atto che il presente provvedimento *non è rilevante* ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 E 147 BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA

N. 2276 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 01/08/17

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carlo Casalino